


SIRU - SICILIA OCCIDENTALE



Regolamento per la disciplina delle riunioni da remoto
dell'Assemblea dei sindaci

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dell'Assemblea dei sindaci, in attuazione dell'art. 7, punto 3.1, della Convenzione

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “*sedute in modalità telematica*” o “*da remoto*” le riunioni dell'Assemblea dei sindaci che si svolgono con la seguente modalità:

- a) uno o più componenti, collegati in videoconferenza, partecipano alle riunioni a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nell'avviso di convocazione;
- b) l'Assemblea si assume, comunque, convocata e svolta presso la sede prevista dall'art. 3.1 della convenzione;
- c) il segretario verbalizzante può partecipare a distanza alla riunione;

2. Per videoconferenza si intende una multiconferenza audio/video/web che mette in comunicazione tra loro dispositivi diversi (PC dotati di *webcam*, telefono mobile, altri dispositivi elettronici) rendendoli interattivi tra loro e consentendo la comunicazione audio e video tra persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi della piattaforma per le sedute da remoto

1. La partecipazione da remoto alle riunioni dell'Assemblea deve, comunque, svolgersi mediante l'uso di dispositivi idonei a garantire:

- a) la pubblicità della seduta;
- b) l'identificazione degli intervenuti;
- c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i componenti dell'Assemblea, consentendo loro di partecipare in tempo reale a due vie tramite collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- d) la visione degli atti della riunione;
- e) il deposito telematico degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) la condivisione di eventuali documenti mostrati dal Presidente o da ciascuno dei partecipanti e oggetto di discussione e votazione;
- g) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- h) la tracciabilità delle sedute.

2. Il comune capofila, nella qualità di coordinatore della Convenzione, rende disponibile una piattaforma per videoconferenze che garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire in ogni caso la piena conoscibilità degli atti della riunione è,

comunque, possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud, WhatsApp, ecc.).

4. Restano ferme le disposizioni della Convenzione su modalità e termini della convocazione dell'Assemblea dei sindaci.

Art. 4 - Svolgimento delle riunioni

1. La partecipazione da remoto deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per appello nominale. Non è consentito il ricorso alla seduta in modalità telematica nel caso in cui deve procedersi ad eventuali votazioni a scrutinio segreto per la tipologia di atti inseriti nell'ordine del giorno.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale e identificare i partecipanti.

4. Qualora all'orario previsto per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano problemi tecnici che rendano impossibile la videoconferenza con alcuni componenti dell'organo, si darà ugualmente corso alla riunione se il numero legale risulta garantito, considerando assente giustificato il componente dell'assemblea che sia impossibilitato a collegarsi alla riunione da remoto. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

5. Qualora durante la votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il presidente riapre la discussione e/o la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione. In tal caso, restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

6. Per la validità delle sedute da remoto e per le deliberazioni si applicano le regole di cui al punto 4 dell'art. 7, della convenzione.

Art 5 -Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 7, punto 5.2, della Convenzione, alla data di entrata in vigore della deliberazione che lo approva.